

Prot. 86767 / RU

IL DIRETTORE

Viste le Determinazioni Direttoriali n. 1494/UD e n. 1495/UD del 26 settembre 2007 attuative del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare dell'art. 1, comma 1, lettera a) riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Viste le Determinazione Direttoriale n. 25499/UD del 26 settembre 2008 e n. 12695 del 28 gennaio 2009 di integrazione e modifiche rispettivamente delle Determinazioni Direttoriale n. 1495/UD del 26 settembre 2007 e n. 25499/UD del 26 settembre 2008, concernenti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche.

Vista la Determinazione Direttoriale n. 52047/UD del 21 novembre 2008 di integrazione e modifiche della Determinazione Direttoriale n. 1494/UD del 26 settembre 2007, concernenti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio.

Considerate le richieste delle associazioni dei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio relative ad ulteriori semplificazioni per gli esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative;

Approfonditi gli aspetti relativi ai piccoli produttori di vino di cui all'art 37 del testo unico delle accise;

Analizzate le attività degli operatori professionali registrati che svolgono la loro attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra;

Valutate le motivazioni addotte dalle associazioni e dagli operatori del settore in merito alle richieste formulate e la loro compatibilità con il complessivo quadro giuridico di riferimento;

Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 22 giugno 2009.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Decorrenza dei termini

1. Gli esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Gli operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 2

Modalità di trasmissione

Gli operatori di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente Determinazione devono trasmettere mensilmente, in forma esclusivamente telematica ed entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, i dati delle contabilità di cui al comma 3 dell'art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495 del 26 settembre 2007.

Tali dati si riferiscono alle movimentazioni giornaliere oggetto di trasferimenti intracomunitari in regime sospensivo.

Art. 3

Disposizioni finali

I piccoli produttori di vino, di cui all'art. 37 del T.U.A., non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità.

----- o -----

Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali n. 1494/UD del 26 settembre 2007, n. 1495/UD del 26 settembre 2007, n. 25499 del 26 settembre 2008, n. 52047 del 21 novembre 2008, n. 12695 del 28 gennaio 2009, non espressamente modificate dalla presente.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 20 luglio 2009

IL DIRETTORE

F.to Giuseppe Peleggi